Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 15 OTTOBRE 1962:

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1962.
Revisione della classificazione generale delle Province della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

(5106)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1962.
Revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario.

(5107)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 5 ottobre 1962, alle ore 9,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il Signor Alfred Thorp Stirling, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Australia.

Il 5 ottobre 1962, alle ore 9,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il Signor Ivo Vejvoda, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Jugoslavia.

Il 5 ottobre 1962, alle ore 10,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il Signor Jozsef Szall, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro plenipotenziario di Ungheria.

(5873)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 settembre 1962, n. 1435.
Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con decreto del Ministro per le finanze, il comune di Campione d'Italia in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, può essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

L'aggio di riscossione è determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti.

Il Comune è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 settembre 1962, n. 1436.
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Lorenzo Spallino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Lorenzo Spallino.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 392 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-1962.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1962, n. 1437.
Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 709, istitutiva del ruolo organico unico del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.
Nomina

La nomina in prova a vice ragioniere economo nel ruolo della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 — salvo le deroghe al limite massimo di età stabilite da leggi speciali — in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 2.
Prove del concorso

Gli esami previsti dall'art. 1 constano di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte consistono, rispettivamente:

1) nello svolgimento di un tema di ragioneria generale;

2) nello svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.

Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova.

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) Elementi di ragioneria generale - Elementi di contabilità di Stato - Regolamento di contabilità dei convitti nazionali;

3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: servizi centrali e periferici; corpi consultivi; I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.

Art. 3.

Ripartizione del punteggio

La Commissione esaminatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale s'intende superata qualora il candidato vi abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva si esprime in ventesimi ed è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso è composta:

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede;

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

Al primo concorso a posti di vice ragioniere economo, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi a partecipare anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado diverso da quello indicato nel precedente art. 1 e che abbiano prestato, in virtù di formale provvedimento, lodevole servizio non di ruolo, per almeno due anni, negli educandati femminili dello Stato, anteriormente alla data suddetta, in qualità di impiegati addetti ai servizi di economato, o di cassa o di segreteria.

Art. 6.

Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali.

Sono abrogati gli articoli 23 e 24 e il secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Art. 7.

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente decreto si osservano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. **1438.**

Avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise è organizzato con carattere interprovinciale secondo le modalità di cui al titolo secondo della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

E' attribuito all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise, con sede in Pescara, l'esercizio delle funzioni inerenti al collocamento della categoria nella regione, con le seguenti, specifiche attribuzioni:

a) disporre la istituzione delle speciali liste di iscrizione dei lavoratori al collocamento di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) attuare il coordinamento delle modalità previste dalla citata legge per le iscrizioni dei lavoratori nelle speciali liste e per la presentazione delle richieste di mano d'opera;

c) autorizzare il trasferimento dei lavoratori migranti ed il rilascio del relativo certificato di avviamento;

d) coordinare l'attività e i compiti degli Uffici di collocamento e degli Uffici provinciali del lavoro interessati per il reclutamento, la selezione e l'avviamento sia dei lavoratori locali sia di quelli migranti.

Art. 3.

Chiunque aspiri ad essere impiegato nei lavori di raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola, e sia in possesso dei prescritti requisiti di legge, deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento del luogo di propria residenza, nelle liste speciali di cui al precedente art. 2.

A cura dello stesso Ufficio di collocamento dovrà essere effettuata speciale annotazione, a tutti gli effetti, nelle normali liste di collocamento del periodo di occupazione del lavoratore nelle suddette attività.

Art. 4.

Chiunque intenda assumere mano d'opera per la raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise deve farne richiesta:

a) all'Ufficio comunale di collocamento della località in cui si svolgono i lavori, per l'impiego della mano d'opera locale;

b) all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise di Pescara, per l'impiego della mano d'opera iscritta negli Uffici di collocamento di Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori.

Al rilascio del certificato di avviamento dei lavoratori di cui alla precedente lettera *a)* provvede l'Ufficio di collocamento al quale viene rivolta la richiesta, ed al rilascio di quello dei lavoratori di cui alla lettera *b)* l'Ufficio di collocamento in cui questi risultano iscritti, su autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.

Art. 5.

E' istituito, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per l'Abruzzo ed il Molise, un Comitato consultivo interprovinciale per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola da costituirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, è composto:

a) da un funzionario in servizio presso uno degli Ispettorati compresi nella circoscrizione dell'Ispettorato regionale del lavoro per l'Abruzzo ed il Molise;

b) dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Chieti e Teramo;

c) da un membro in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

d) da due membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

e) da due membri in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

f) da due membri in rappresentanza dei coltivatori diretti;

g) da tre membri in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

h) da quattro membri in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

i) da un rappresentante, rispettivamente:

dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

di ciascuno degli Enti che a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale, funzionanti in loco.

I rappresentanti di categoria saranno prescelti tra i designati dalle organizzazioni interessate.

Il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, si avvarrà, a titolo consultivo, del Comitato di cui al presente articolo.

A detto Comitato è demandato di esprimere pareri e formulare proposte per il piano di impiego dei mezzi finanziari destinati all'assistenza dei lavoratori migranti addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1439.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di:

Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica degli intermedi;
Chimica macromolecolare;
Strutturistica chimica;
Chimica organica superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1440.

Istituzione di nuove marche dei valori di L. 500 e di L. 1000 per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente l'imposta generale sull'entrata e le successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche delle marche per il pagamento dell'imposta generale sulla entrata;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di lire cinquecento e di lire mille con caratteristiche diverse da quelle determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche delle nuove marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei suddetti valori;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di:

lire 500 (cinquecento);
lire 1000 (mille)

nel formato carta di mm. 60 × 48 e nel formato stampa di mm. 57 × 46,25.

La carta usata per la stampa è bianca, liscia, filigranata in chiaro.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

Il complesso disegnativo delle marche è stampato in calcografia, il fondino negli spazi tondi centrali è stampato in rotocalcografia, la numerazione è stampata in tipografia.

Ogni marca si compone di due sezioni unite al centro da un fondino a tratti sottili orizzontali. Ogni sezione è formata da una identica cornice costituita da un motivo ondulato a linea bianca la quale racchiude: in alto, una tabellina con la leggenda in carattere pieno su fondo bianco « IMPOSTA GENERALE » e un cartiglio a semicerchio con la leggenda « SULL'ENTRATA »; in basso, in un altro cartiglio a semicerchio, vi è il valore della marca in cifre preceduto dalla leggenda « LIRE »; più in basso, in una tabellina rettangolare ad angoli smussati, su tratteggio finissimo orizzontale, vi è la serie ed il numero della marca.

Le due sezioni di marca racchiudono, in uno spazio circolare al centro, rispettivamente: quella a sinistra, la riproduzione della Lupa romana che allatta i gemelli su un piedistallo con fondino a tratteggio verticale; quella a destra, l'effige della Dea Roma vista di tre quarti; una zona in bianco circolare divide la vignetta dalla cornice.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 500: inquadratura, lupa, testa e leggende in bruno; il fondo nei tondi centrali in bruno chiaro;

L. 1000: inquadratura, lupa, testa e leggende in bleu; il fondo nei tondi centrali in verde chiaro.

La serie e la numerazione sono stampate tipograficamente in colore nero.

Art. 2.

Le marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di L. 500 e di L. 1000 di vecchio tipo, istituite con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108, restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1962, n. **1441**.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare alcune porzioni di immobili in Trento.

N. 1441. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare alcune porzioni dell'immobile sito in Trento in via Brigata Acqui, via Grazioli, per l'importo di L. 24.602.350, nei termini e con le modalità dell'atto preliminare di compravendita 15 novembre 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 40. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962, n. **1442**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Marco Tullio Cicerone » di Sala Consilina (Salerno).

N. 1442. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Marco Tullio Cicerone » di Sala Consilina (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato la statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, viene soppressa la Cassa scolastica del ginnasio di Sala Consilina (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 37. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. **1443**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in contrada Parrelle del comune di Pompei (Napoli).

N. 1443. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato ordinario di Pompei in data 15 agosto 1960 integrato con quattro dichiarazioni di cui due in data 24 febbraio 1961 e due del 28 novembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in contrada Parrelle del comune di Pompei (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 36. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. **1444**.

Riconoscimento, della personalità giuridica della Fondazione « Salvatore Bianchi », con sede in Pavia.

N. 1444. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Salvatore Bianchi », con sede in Pavia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 36. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1962.

Disposizioni per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi a favore delle gestioni per l'ammasso obbligatorio della canapa nelle campagne 1960-61 e 1961-62.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere la disciplina dell'ammasso obbligatorio della canapa, già in atto per favorire la difesa dell'economicità del prezzo e la stabilità del mercato della fibra;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961. n. 454, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio nazionale produttori canapa, ente di diritto pubblico, al quale per il decreto presidenziale 17 novembre 1953, n. 842, è affidata la gestione dell'ammasso obbligatorio della canapa, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Considerati gli affidamenti a suo tempo forniti per la concessione di aiuti finanziari dello Stato a favore dei conferenti di canapa della campagna di ammasso 1960-61;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso obbligatorio della canapa nelle campagne di conferimento 1960-61 ed in quella 1961-62 tuttora in corso.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

1) *per la campagna di ammasso* 1960-61:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso obbligatorio, e cioè per il deposito, la conservazione, il facchinaggio e gli oneri di amministrazione, nella misura dell'80 per cento massima.

2) *per la campagna di ammasso* 1961-62:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso obbligatorio della canapa nella misura massima del 90 per cento per quanto riguarda le spese di deposito, conservazione, facchinaggio ed amministrazione, e nella misura massima del 50 per cento nella spesa, per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'anno effettuata

con propria mano d'opera o con propri mezzi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso. Detta spesa è determinata nella misura di lire novemila per quintale;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato disposti ai sensi del precedente art. 2, il Consorzio nazionale produttori canapa, per ciascuna delle campagne di ammasso, deve:

a) fornire, entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese di magazzinaggio, conservazione del prodotto e facchinaggio, per le singole Provincie;

b) esibire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario sostenute per la regolare attuazione dell'ammasso obbligatorio (trasferimenti, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare, per la campagna 1961-62, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, ripartiti per ciascuna Provincia canapicola.

Art. 4.

La liquidazione dei contributi, per ciascuna gestione di ammasso, sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 5.

Per ciascuna delle campagne di conferimento indicate nel precedente art. 1, il Consorzio nazionale produttori canapa deve rendere il conto della gestione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che si riserva il sindacato di legittimità e di merito compresa la congruità della spesa.

In tali rendiconti, che saranno preventivamente esaminati dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 4, saranno indicati, per ciascuna gestione: la quantità conferita e venduta; le spese complessive di gestione e l'ammontare degli interessi di finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; e i tempi di riscossione ed i prezzi liquidati ai conferenti.

Art. 6.

Per gli interventi di cui al precedente art. 2, la spesa, in ogni caso, sarà contenuta nel limite di lire settecentocinquantamilioni.

Art. 7.

Sul capitolo 140 dell'esercizio finanziario 1962-1963 è impegnata la somma di lire settecentocinquantamilioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1962
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 42

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1962.

Classificazione tra le strade statali di una strada in provincia di Napoli e Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « del Vallo di Lauro », dalla Strada statale n. 367 « Nolana-Sarnese » a San Paolo Belsito - Liveri - Lauro - Moschiano - Forino alla Strada statale n. 88 « dei Due Principati » della lunghezza complessiva di km. 28, di cui circa 4 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Avellino ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali di Avellino e Napoli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dalla Strada statale n. 367 per Liveri - Lauro - Moschiano - Forino alla Strada statale n. 88 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 403 « del Vallo di Lauro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1962
Registro n. 36 Lavori pubblici, foglio n. 176

(5943)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto numero 13062 datata 3 luglio 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, per ragioni di salute, il rag. Casini Giovanni, membro della suddetta Commissione in rappresentanza dell'Associazione commercianti, con il sig. Toninelli Eligio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Toninelli Eligio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto, quale rappresentante dell'Associazione commercianti, in sostituzione del rag. Casini Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5847)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino numero 156/P datata 18 luglio 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferiti ad altri incarichi il dott. Ulivelli Lionello e il dottor Giorsetti Renato, rispettivamente presidente e vice presidente della suddetta Commissione con il dott. Cerchio Francesco e con il dott. De Negri Enzo, rispettivamente direttore e funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cerchio Francesco e il dott. De Negri Enzo sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Torino rispettivamente quale presidente e vice presidente in sostituzione dei dottori Ulivelli Lionello e Giorsetti Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5858)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Sostituzione del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze numero 1107 datata 11 luglio 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè destinato ad altro incarico, il dott. Calamandrei Nello, vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, con il dott. Melchiori Giovanni, attuale vice direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Melchiori Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze quale vice presidente in sostituzione del dott. Calamandrei Nello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5856)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna n. 10/731 datata 1° settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il sig. Nitti Generoso Mario, membro della suddetta Commissione in rappresentanza dei lavoratori, con il sig. Tuppolano Lanfranco;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Tuppolano Lanfranco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Nitti Generoso Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia numero 9715 datata 7 luglio 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, per decesso, il dottor Burzio Aldo, direttore dell'Associazione industriali di Pavia e membro della suddetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro con il dott. Maggiani Renato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Maggiani Renato è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Burzio Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5849)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova numero 12921 datata 5 luglio 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè destinato ad altro incarico, il dott. Filippi Luigi, presidente della citata Commissione con il dott. De Sanctis Giuseppe, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. De Sanctis Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Genova quale presidente in sostituzione del dott. Filippi Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5857)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza numero 33341 datata 8 agosto 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Braiotta Vincenzo, membro della suddetta Commissione quale rappresentante dei coltivatori diretti, con il sig. Cavani Bruno;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cavani Bruno è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Braiotta Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5845)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1963 è stabilita nella misura di L. 0,42 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria è agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 1° ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5808)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1963 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Automobilistici Offida - S.T.A.O., con sede in Ascoli Piceno.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Trasporti Automobilistici Offida - S.T.A.O., con sede in Ascoli Piceno.

(5677)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Bucci e Piccioni, con sede in Pesaro.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Bucci e Piccioni, con sede in Pesaro.

(5678)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Licata Giuseppe, con sede in Agrigento.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Licata Giuseppe, con sede in Agrigento.

(5679)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Scura Gennaro, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza).

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Scura Gennaro, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza).

(5680)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Comm. Imprese Automobilistiche - S.C.I.A., con sede in Sassari.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Comm. Imprese Automobilistiche - S.C.I.A., con sede in Sassari.

(5682)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.T.E.A. - Autolinee, con sede in Bari.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società S.T.E.A. - Autolinee, con sede in Bari.

(5683)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta I.T.A.C.O. dell'ingegnere Luigi Cecale, con sede in Palermo.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta I.T.A.C.O. dell'ing. Luigi Cecala, con sede in Palermo.

(5691)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Automobilistici Roma - A.T.A.R., con sede in Roma.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Azienda Trasporti Automobilistici Roma - A.T.A.R., con sede in Roma.

(5694)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Pittera Modica e Chea, con sede in Catania.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Pittera Modica e Chea, con sede in Catania.

(5698)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Esercizio Trasporti Automobilistici - E.T.A., con sede in Milano.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Esercizio Trasporti Automobilistici - E.T.A., con sede in Milano.

(5701)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Ferrotramviaria Autoservizi, con sede in Bari.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Ferrotramviaria Autoservizi, con sede in Bari.

(5703)

Fusione delle Casse di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrovia elettrica Transatesina, in Bolzano e dalla Società anonima ferrovia elettrica Val di Fiemme, in Trento nella Cassa di soccorso, già esistente per il personale dipendente dalla Società anonima ferrovia elettrica del Renon, in Bolzano.

Con decreto 20 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stata approvata la fusione delle Casse di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrovia elettrica Transatesina, con sede in Bolzano e dalla Società anonima ferrovia elettrica Val di Fiemme, con sede in Trento, nella Cassa di soccorso già esistente per il personale dipendente dalla Società anonima ferrovia elettrica del Renon, con sede in Bolzano.

(5619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra convenzionata di « Letteratura latina », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5955)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 47, l'Amministrazione comunale di Francofonte (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5894)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 18, l'Amministrazione comunale di Sennori (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5895)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 203.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5896)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 94, l'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 758.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5897)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Barrafranca (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.495.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5898)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 49, l'Amministrazione comunale di Gibellina (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5899)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Ribera (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5900)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di Valguarnera (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 59.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5901)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di San Cono (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5902)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Scordia (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5903)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA

Concorso tra artisti italiani per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel nuovo Ospedale maggiore di Bologna.

IL PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 ed il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 784;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1956, n. 2065, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1956, registro n. 12 foglio n. 145, con il quale sono stati approvati la perizia relativa al danno bellico subito dall'Ospedale maggiore di Bologna, dell'importo di L. 921.200.000 ed i progetti generale e di primo stralcio dei lavori di ricostruzione dell'Ospedale stesso, dei rispettivi importi di L. 1.975.000.000 e di L. 432.500.000;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1956, n. 2467/1, col quale è stata autorizzata la esecuzione a cura del Provveditorato alle Opere pubbliche di Bologna, del secondo stralcio dei lavori predetti fino alla concorrenza di L. 488.700.000 corrispondente alla residua spesa a totale carico dello Stato per i danni bellici;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1957, n. 63, con il quale il Ministero dei lavori pubblici, in considerazione che in occasione della ricostruzione predetta si provvedeva anche all'ampliamento con il contributo dello Stato ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, dell'Ospedale maggiore in argomento, ha delegato questo Provveditorato ad approvare i progetti di stralcio relativi all'ampliamento stesso, giusta il progetto generale già approvato con il precitato decreto ministeriale 28 marzo 1956, n. 2065;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1958, n. 4476/1, con il quale è stato approvato il progetto generale di variante e suppletivo dei lavori di che trattasi, nell'importo di L. 2.450.000.000 di cui L. 921.200.000 per danni bellici, e la delega conferita a questo Istituto con il citato decreto ministeriale 2 febbraio 1957, n. 63, è stata estesa anche ai progetti di stralcio da approvare sino alla concorrenza del nuovo importo;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1961, n. 5005, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 46, foglio n. 153, con il quale è stato approvato il progetto del XII lotto relativo ai lavori di ampliamento del complesso ospedaliero di che trattasi dell'importo di L. 150.000.000 di cui L. 5.700.000 per opere di abbellimento artistico ed è stato, altresì, concesso all'Amministrazione degli ospedali di Bologna il contributo statale in conto capitale di L. 75.000.000, pari al 50 % della spesa occorrente, facendosi fronte alla relativa spesa con impegno sul cap. 167 art. 12 del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62;

Visto il successivo decreto ministeriale 9 febbraio 1962, n. 398, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1962, registro n. 13, foglio n. 384, con il quale è stato approvato il progetto di XIII lotto dei lavori in argomento, di L. 113.000.000 di cui L. 15.150.000 per opere di abbellimento artistico, ed è stato altresì concesso alla sopramenzionata Amministrazione degli ospedali di Bologna il contributo statale in conto capitale di L. 56.500.000 pari al 50 % della spesa occorrente facendosi fronte alla relativa spesa con impegno sul cap. 167 art. 12 dell'esercizio finanziario 1961-62;

Considerato che la spesa prevista per opere di abbellimento artistico nei suindicati XII e XIII lotti esecutivi, ammonta a complessive L. 20.850.000 e che si ritiene opportuno procedere subito alla realizzazione delle suindicate opere artistiche, con riserva di provvedere in un secondo tempo alla attuazione delle rimanenti fino alla concorrenza dell'importo

di L. 38.600.000 previsto nel sopraindicato progetto generale di variante e suppletivo approvato con il precitato decreto ministeriale 3 agosto 1958, n. 4476/1;

Considerato inoltre che l'importo delle ripetute opere di abbellimento artistico supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra gli artisti italiani un concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso:

Ai termini della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel nuovo Ospedale maggiore di Bologna.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Bologna, addì 11 luglio 1962

Il provveditore: SICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1962
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 14

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione del nuovo Ospedale maggiore di Bologna.

Descrizione delle opere:

Opera 1ª: Un fregio all'esterno in corrispondenza all'ingresso dell'atrio principale, dimensioni ml. 19,10 × 1,10 circa, da eseguirsi in ceramica a bassorilievo.

Il fregio dovrà essere ancorato stabilmente in modo opportuno sulla superficie di cemento armato esistente. Dovrà essere eseguito un bozzetto a colori in cartone nel rapporto 1:10; è richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di ml. 1,00 × 1,10 in gesso.

Opera 2ª: Un pannello decorativo in marmo od in metallo, di tema attinente alla natura dell'opera, da collocarsi in una apposita zona di parete muraria dell'atrio principale di ingresso delle dimensioni circa di ml. 2,50 × 3,00.

Dovrà essere eseguito un bozzetto in gesso nel rapporto 1:5.

Opera 3ª: N. 4 pannelli con decorazioni pittoriche, da eseguire con qualsiasi tecnica e da situare in locali di rappresentanza in genere; dimensioni altezza ml. 1,00 e larghezza ml. 0,80.

Si richiede un bozzetto nel rapporto 1:5 per ogni pezzo.

Opera 4ª: N. 2 grandi pannelli con decorazioni pittoriche, da eseguire con qualsiasi tecnica e da situare in locali di rappresentanza. Dimensioni larghezza ml. 3,50, altezza ml. 1,80.

Dovrà essere eseguito per ognuno: un bozzetto a colori in scala 1:5 ed un particolare in scala libera dal quale risulti una figurazione od un decorazione finita.

Opera 5ª: Una vetrata al piombo, istoriata, a colori, per la Cappella situata al 12° piano, nelle dimensioni di ml. 10,80 × 0,55 circa. Sarà dall'artista presentato un bozzetto a colori in scala 1:5 oltre ad un particolare in scala libera dal quale risulti una figura od una decorazione finita.

Opera 6ª: Via Crucis per la Cappella situata al 12° piano, costituita da n. 14 pannelli in metallo o ceramica o mosaico, delle dimensioni di circa ml. 0,60 in larghezza e ml. 0,80 in altezza.

Dovranno essere prodotti i 14 bozzetti a bianco e nero in scala 1:2 oltre ad un bozzetto al vero in rilievo (a colori se l'artista intende eseguirli in ceramica od in mosaico).

Opera 7ª: Un pannello di soggetto sacro per l'Altare maggiore della Cappella da eseguirsi in marmo statuario oppure in metallo scolpito, delle dimensioni di ml. 1,30 × 0,80.

Si richiede un bozzetto a rilievo in scala minima 1:2 o cartone eseguito a carbone in misura vera.

La Direzione dei lavori fornirà in sito tutti i chiarimenti che saranno richiesti dagli artisti concorrenti in occasione delle visite sopraluogo che essi effettueranno per rendersi conto delle caratteristiche degli ambienti interessati alle opere d'arte da eseguire.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare il bozzetto od altro elaborato specificato nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Ospedale maggiore in Bologna » e la indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata e redatta in carta da bollo da L. 300 nella quale il concorrente dovrà esplicitamente affermare che ha preso esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8 e che le accetta pienamente.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia in Bologna, via dei Mille n. 21, entro e non oltre le ore 12 del 90° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo sud detto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa questa ultima scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata, secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno ritenere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nell'art. 5 dello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1ª: L. 4.000.000 (quattromilioni);
Opera 2ª: L. 6.000.000 (seimilioni);
Opera 3ª: L. 1.000.000 (unmilione);
Opera 4ª: L. 1.150.000 (unmilionecentocinquantamila);
Opera 5ª: L. 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila);
Opera 6ª: L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila);
Opera 7ª: L. 960.000 (novecentosessantamila).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 2 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno che è allegata al presente bando e di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio del Genio civile di Bologna, piazza 8 Agosto, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata, lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie dei disegni che riguardano i vani di ubicazione delle opere.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5864)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a dodici posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il servizio della repressione frodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1962, registro n. 12, foglio n. 341, con il quale veniva bandito il concorso per esami e per titoli a dodici posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il servizio della repressione frodi, riservato al personale in servizio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 173 dell'11 luglio 1962;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Mezzacapo dott. Camillo, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Figliolia dott. Achille, ispettore generale;

Scandura dott. Antonino, ispettore generale;

Cosmo prof. Italo, docente di coltivazioni arboree della Università di Padova;

Bottini prof. Ettore, docente di chimica agraria nella Università di Torino.

Svolgerà le funzioni di segretario il consigliere di 1ª classe dott. Giacomo Blasio.

Ai predetti competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1962
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 234

(5872)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquantasei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 20 Finanze, foglio n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per titoli a cinquantasei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquantasei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, indicato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il 31 ottobre 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 114. — BAIOCCHI

(5937)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Esito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1001 del 31 marzo 1962, col quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Lerici;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 2005 del 27 giugno 1962;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatora dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lerici:

Caniffi Ettore punti 136,20 su 200

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Lerici.

La Spezia, addì 3 ottobre 1962

Il medico provinciale: SALVADORI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2962 del 3 ottobre 1962, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lerici, bandito con decreto n. 1001 del 31 marzo 1962;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caniffi Ettore, unico classificato nella graduatoria degli idonei, è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato e nominato ufficiale sanitario in prova nel comune di Lerici, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il dott. Caniffi Ettore dovrà assumere servizio presso il comune di Lerici, non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nomina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Lerici.

Il sindaco di Lerici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

La Spezia, addì 3 ottobre 1962

Il medico provinciale: SALVADORI

(5880)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128 del 26 giugno 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami pel conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Olbia;
Visto il proprio decreto n. 3128 del 3 novembre 1962, con il quale venivano riaperti i termini della scadenza per la presentazione delle domande;
Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Sassari;
Sentito il sindaco del comune di Olbia;
Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 5 e 6 del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Olbia, è costituita come appresso:

Presidente:

Valerio dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Membri:

Fadda dott. Michele medico provinciale;
Angelillo prof. Bruno, direttore istituto d'igiene;
Demuro prof. Paolo, docente di patologia medica;
Ruggiu dott. Michele, ufficiale sanitario di Alghero;

Segretario:

Sassu dott. Manlio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,, ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato, nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 1° ottobre 1962

Il medico provinciale: FADDA

(5868)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.